



# COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Atto n.20 / CC

del 30 novembre 2013

OGGETTO: IMU 2013 - CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI 2012

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 10,18, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione ordinaria ed in prima convocazione  
All'appello nominale risultano presenti

N. Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1 GALLO Giuseppe	SI	
2 ALTOMARE Giovanni	SI	
3 ALTOMARE Mario	SI	
4 AMBROGIO Antonella	SI	
5 CICIPELLI Pierfederico	SI	
6 DE ROSE Salvatore		SI
7 GABRIELE Daniele Franco		SI
8 GALLO Carlo		SI
9 RUSSO Antonietta	SI	
10 SICILIA Fernando	SI	
11 SICILIA Oreste		SI
12 SIMARCO Antonio		SI
13 STUMPO Giacinto	SI	

Presenti n. 8 | Assenti n. 5

Assume la presidenza il Signor **Dr. Mario ALTOMARE**

Partecipa il Segretario Generale Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

**IL PRESIDENTE** invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

.....in continuazione di seduta.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**"VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

**RILEVATO** che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 7 del richiamato articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

**FISSATO** che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si applica la detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";

**PRESO ATTO** altresì che. *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”;*

**OSSERVATO** tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”;*

**CONSIDERATE** le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un'aliquota ridotta fino allo 0,4%;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;*

**ATTESO** che il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

**RILEVATO** che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;*

**RILEVATO** che il comma 11 (che successivamente è stato abrogato dall'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228), così disponeva: *“E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria...”*

**CHE**, per quanto sopra, il Comune di Rogliano, con deliberazione consiliare n. 10 del 06.06.2012, in seguito modificata dalla delibera consiliare n. 32 del 29.09.2012, ha adottato le seguenti aliquote dell' IMU sperimentale:

1. un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** "Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ;

2. un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze;
3. un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
4. un'aliquota ordinaria nella misura del **4,0 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
5. un'aliquota ordinaria nella misura del **2,00 per mille** per gli immobili di proprietà dei cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
6. un'aliquota ordinaria nella misura del **7,60 per mille** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
7. un'aliquota ordinaria nella misura del **7,60 per mille** per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
8. un'aliquota ordinaria nella misura del **7,60 per mille** per le aree fabbricabili;

un'aliquota base nella misura del **9,60 per mille** per tutti gli altri immobili;

ed ha inoltre adottato le seguenti detrazioni ed esenzioni:

- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);-

sono ridotti del 50% i fabbricati inagibili, inabitabili e di interesse storico per come previsto dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria I.M.U. ;

- la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze viene stabilita in euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

**CHE** per abitazione principale, intesa dal legislatore è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 -C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CHE** detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CHE** la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

**CHE** la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

**PRESO ATTO** che ad opera delle modifiche intervenute con l'articolo 1, comma 380 della suddetta Legge n. 228/2012 è stata soppressa la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

**RILEVATO** che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento;

**ATTESO** che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per gli immobili del gruppo catastale "D";

**VISTO** il decreto-legge 21 maggio 2013 n.54, convertito con legge 18 luglio 2013, n. 85 il quale ha disposto, per l'anno 2013, la sospensione della prima rata dell'IMU relativamente alle seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati di cat. A/1, A/8 A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- terreni agricoli e fabbricati rurali;

**PRESO ATTO** dell'ulteriore modifica legislativa introdotta dall'art.1, co. 1 del D.L. n.102 del 31/08/2013, convertito in legge n. 124/2013, il quale ha disposto, per l'anno 2013, l'abolizione della prima rata dell'IMU relativamente alle categorie di immobili oggetto della sospensione precedentemente disposta con il citato decreto-legge 21 maggio 2013 n.54, convertito con modificazioni dalla L.n.85/2013:

**PRESO ATTO** che le risorse dell'anno 2012 (IMU ad aliquota standard e ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio) costituiscono la base di riferimento per la determinazione delle risorse 2013 alle quali deve essere applicato il taglio definito dal D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (pending review);

**VISTO** il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2013, n. 242, Suppl. Ord. n. 70), recante «Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione», che, ai commi 1 e 2 dell'art. 2 (*Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali*), così recita: «1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.»;

**VISTI** i dati relativi al gettito IMU ad aliquote base, aggiornato con le modifiche legislative sopra riportate, e quelli del conseguente ammontare del Fondo di solidarietà comunale diffusi dall'IFEL, e confermati in sede di Conferenza Stato-Città e pubblicati sul sito della Finanza Locale del Ministero dell'Interno;

**PRESO ATTO**, in particolare, che il contributo spettante al Comune di Rogliano, indicato nella tabella A - art. 2 del citato decreto-legge n. 120/2013, è di € 244.743,48;

**VISTO CHE** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire risorse dal gettito IMU per un importo di € 630.000.000,00;

**CONSIDERATO CHE** dalle stime fornite e dalle elaborazioni effettuate dal Servizio Finanziario sulla base degli imponibili per categoria risultanti dalla banca dati in possesso del Comune risulta che tale gettito base IMU può essere ottenuto confermando le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012;

**CHE**, dunque, vi è la possibilità di mantenere invariate le aliquote attualmente in vigore;

**RITENUTO** conseguentemente di confermare le scelte di politica fiscale fin qui adottate, che, dunque, si conciliano con l'esigenza di reperire le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio;

**PRESO ATTO, infine**, della recente modifica, apportata dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, il quale, sostituendo il dettato del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a *"decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico...."*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo i quali gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO che** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti locali (già prorogato una prima volta al 30 giugno 2013, e poi al 30 settembre 2013) è stato da ultimo differito al 30 novembre dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla l.n. 124/2013;

**VISTO** il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2012, in seguito modificato dalla delibera consiliare n. 32 del 29.09.2012 del 31/10/2012;

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

**A) Di confermare per l'anno 2013**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.06.2012, in seguito modificata dalla delibera consiliare n. 32 del 29.09.2012:

1. un'aliquota ordinaria nella misura del **2,0 per mille** "Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze identificate catastalmente alle categorie C/2 – C/6 – C/7 ;

2. un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,0 per mille** ex casa coniugale del soggetto passivo (ex coniuge assegnatario) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario unitamente alle pertinenze;
3. un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,0 per mille** sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
4. un'aliquota ordinaria nella misura **del 4,0 per mille** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
5. un'aliquota ordinaria nella misura **del 2,00 per mille** per gli immobili di proprietà dei cittadini residente all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che le stesse non risultano locate;
6. un'aliquota ordinaria nella misura **del 7,60 per mille** per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli con obbligo fiscale della registrazione dell'atto;
7. un'aliquota ordinaria nella misura **del 7,60 per mille** per gli immobili locati con regolare contratto registrato;
8. un'aliquota ordinaria nella misura **del 7,60 per mille** per le aree fabbricabili;
9. un'aliquota base nella misura **del 9,60 per mille** per tutti gli altri immobili;

**B) Di confermare per l'anno 2013**, le seguenti detrazioni ed esenzioni disposte con le medesime delibere consiliari citate alla precedente lettera A):

sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

- sono ridotti del 50% i fabbricati inagibili, inabitabili e di interesse storico per come previsto dall'art. 11 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria I.M.U. ;

- la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze viene stabilita in euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

#### **DI DARE ATTO CHE :**

- per abitazione principale, intesa dal legislatore è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; e le pertinenze della stessa sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 -C/6 e C/7 , nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13 comma 10 del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente

assegnati dagli istituti per le case popolari;

- la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 ( soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

**C) DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative."

**PARERE**

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 25 novembre 2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1  
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO  
e del SETTORE 4  
FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO  
Giuseppe VIGLIATURO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

**CON VOTI UNANIMI:** favorevoli, resi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

**DELIBERA**

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.-



# Comune di Rogliano

## Albo Pretorio

Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio

Data di inizio affissione: 04/12/2013 Data di fine affissione 19/12/2013

Sezione: Delibere di Consiglio

<b>Ente mittente</b>	Comune di ROGLIANO
<b>U.O.R. Mittente</b>	Settore 1° Amministrativo Tributi Patrimonio
<b>Nr.atto</b>	20
<b>Data atto</b>	30/11/2013
<b>Oggetto</b>	IMU 2013 - CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI 2012

ri



Il responsabile della pubblicazione  
*Rosario Sicilia*

Atto n.20 / CC

del 30 novembre 2013

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carla CARUSO



Dr. Mario ALTOMARE

IL PRESIDENTE



Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,  
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA , mediante affissione all'Albo Pretorio ,  
per 15 giorni consecutivi dal 4/12/2013 al \_\_\_\_\_ (art.125, D.Lgs.267/00)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134,c.4,D.L.267/00)

E' DIVENUTA ESECUTIVA

trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

Dr.ssa Carla CARUSO

